

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica il 10 luglio 1997 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100 e 2155)

d'iniziativa dei senatori CARPI e DE LUCA Michele (227); DE LUCA Athos (1461); DE LUCA Athos (1462); PONTONE, DEMASI, MANTICA e TURINI (1801); ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, CIMMINO, SELLA di MONTELUCE e NAVA (2077); LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, NIEDDU e PAPPALARDO (2100); CIONI, PETRUCCI, PASSIGLI, BOSI, PIERONI, LAURICELLA, SQUARCIALUPI e RUSSO SPENA (2155)

(V. Stampato n. 3987)

modificato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati il 23 aprile 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 aprile 1998

Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti**

Art. 1.

(Finalità ed oggetto della legge)

1. In conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e le pubbliche amministrazioni, **riconoscendo alle prime:**

a) il diritto di essere consultate dal Governo, dal Parlamento e dalle regioni sulle iniziative che tocchino gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) il diritto di agire in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori nei procedimenti giudiziari o amministrativi, nelle forme previste dalla legge.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- d) all'educazione al consumo;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti**

Art. 1.

(Finalità ed oggetto della legge)

1. In conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e **degli utenti** e le pubbliche amministrazioni.

*soppressa;**soppressa.*2. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione dei servizi pubblici secondo le modalità, i tempi e le qualità individuati nell'ambito delle carte dei servizi pubblici di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;

b) «associazioni dei consumatori e degli utenti»: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.

Art. 3.

(Legittimazione ad agire)

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 6 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) all'erogazione **di** servizi pubblici secondo **standard di qualità e di efficienza**.

Art. 2.

(Definizioni)

1. *Identico*:

a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi **non riferibili** all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;

b) *identica*.

Art. 3.

(Legittimazione ad agire)

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo **5** sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice **competente**:

a) *identica*;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono introdurre, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti e **comprovati** motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

7. L'azione proposta ai sensi dei precedenti commi non preclude il diritto ad

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale **oppure locale** nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono **attivare**, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

7. **Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le di-**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

Art. 4.

(Diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi e possono intervenire nel procedimento amministrativo nelle forme ed alle condizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

(Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. È istituito il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 6.

(v. anche il comma 6)

(v. anche il comma 4)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

Soppresso

Art. 4.

(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)

1. È istituito **presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato** il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio, **che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da un **rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ed è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato**. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e **dura in carica** tre anni.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono precisate le procedure relative all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, le modalità di designazione dei propri rappresentanti da parte delle associazioni inserite in tale elenco, nonchè i casi di incompatibilità e di decadenza.

4. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è rinnovato ogni tre anni. In sede di prima applicazione, il predetto decreto è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. Il Consiglio elegge, fra i suoi membri, il Presidente e, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, adotta a maggioranza dei componenti un apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente i criteri per il proprio funzionamento.

5. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori, di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonchè esperti delle materie trattate. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 4, il Consiglio individua eventuali altri soggetti, enti od organismi che possono essere invitati alle riunioni.

6. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale di tale Ministero.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Soppresso.

(v. però il comma 2)

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonchè esperti delle materie trattate.

Soppresso.

(v. però il comma 2)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

7. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi dei disegni di legge del Governo, nonchè sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) promuovere iniziative dirette ad agevolare l'accesso dei consumatori alla giustizia, nonchè lo sviluppo ed il rafforzamento del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie;

f) favorire il più ampio raccordo e coordinamento tra le politiche **economiche e sociali**, nazionali e regionali, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali **previste dalla Costituzione**. Il Presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i Presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti delle regioni e delle province autonome di Bolzano e di Trento;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. *Identico:*

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi **di** disegni di legge del Governo, nonchè sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) *identica;*

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, **ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;**

d) *identica;*

e) **favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti** per la soluzione delle controversie;

f) favorire **ogni forma** di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. **A tal fine** il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i **presidenti** degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti **regionali** e delle province autonome di **Trento** e di **Bolzano**;

g) *identica.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni di cui al decreto previsto al comma 3 dell'articolo 5, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)

1. *Identico.*

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni **e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico **o per scrittura privata autenticata**, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) *identica*;

***e)* svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;**

***f)* non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.**

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi **ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.**

4. *Identico.*

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonchè con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

(Agevolazioni e contributi)

1. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contenuta nei decreti legislativi da emanare ai sensi dei commi 188 e seguenti dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovrà prevedere l'equiparazione delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Resta fermo il limite alle minori entrate previsto dal comma 193 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 8.

(Redazione di un testo unico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(Agevolazioni e contributi)

Soppresso.

Soppresso.

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia lo schema del testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

3. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dall'assegnazione, eventualmente formulando rilievi e proposte di modifica.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 3 miliardi di lire **per ognuno degli anni 1997, 1998 e 1999**, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annui allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 5 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa **massima** di 3 miliardi di lire **annue a decorrere dal 1998**, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario **1998**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

(Norma transitoria)

1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 è composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed è integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, ove non già rappresentate nella Consulta.

2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4, può iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'articolo 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.